


TRENTINO

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione
Ufficio sostegno e promozione attività economiche
 Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento
 T +39 0461 494786
 F +39 0461 494747
pec serv.iacc@pec.provincia.tn.it
@ serv.iacc@provincia.tn.it
web www.commercio.provincia.tn.it

Ai Comuni della
 provincia di Trento
LORO SEDI
 e p.c.

Al Consorzio Comuni Trentini
 Consiglio delle Autonomie locali
 Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Alla Federazione Trentina della Cooperazione
 Società cooperativa
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Trento, 15 FEB. 2018

Prot. n. S040/2018/ 96384 / 14.2

Oggetto: circolare sugli interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane - deliberazione della Giunta provinciale n. 942 del 16 giugno 2017 - Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 – articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3.

Con la deliberazione in oggetto sono stati approvati dalla Giunta provinciale i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3 della legge provinciale sul commercio 2010 – Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.


L'articolo 2, comma 1, lettera e) dei suddetti criteri stabilisce fra i requisiti che gli esercizi commerciali devono possedere per beneficiare del contributo previsto dai medesimi criteri, che gli stessi esercizi siano ricompresi in località sul territorio provinciale che: *“distanano almeno tre chilometri lineari stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia, fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia si trovi a meno di tre chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato.”*

Lo scrivente Servizio, anche alla luce di alcuni quesiti presentati dai Comuni, ritiene opportuno suggerire un criterio interpretativo di riferimento in relazione al termine “posizione isolata”, ferma restando la competenza e la responsabilità dei Comuni in merito all'attestazione in parola.

L'interpretazione deve rimandare al concetto di "raggiungibilità" dell'esercizio commerciale.

In sostanza, il comune competente deve poter ragionevolmente sostenere che l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia (che dista meno di tre chilometri stradali dall'esercizio che intende presentare domanda di contributo) sia raggiungibile con difficoltà da parte dell'utenza media del centro abitato presso il quale si localizza l'esercizio commerciale che intende richiedere il contributo, causa la distanza dal centro abitato e le condizioni delle strade di accesso al medesimo esercizio in termini di pendenza, larghezza, stato del manto o del fondo stradale, che ne rendono la percorribilità disagiata, sia in auto sia a piedi, o eccessivamente lunga in termini temporali.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

RR/GFO


LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -
